

Decreto-legge del 29/03/2024 n. 39

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli [articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29/03/2024

Articolo 6

Art. 6 Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0

Articolo 6 -

Art. 6 Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0

In vigore dal 29/05/2024

Modificato da: Legge del 23/05/2024 n. 67 Allegato

1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all' [articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all' [articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo [articolo 1 della legge n. 160 del 2019](#), le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con [decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico](#). Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al [decreto 6 ottobre 2021](#), anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all' [articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all' [articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

3-bis. All' [articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 aprile 2024, n. 56](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025»;

b) al comma 10:

1) al secondo periodo, la parola: «quotidianamente» è sostituita dalla seguente: «mensilmente»;

2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025»;

c) al comma 16, dopo le parole: «sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta» sono inserite le

seguenti: «in assenza dei relativi presupposti».

[Torna al sommario](#)
